



Circolare Studio Prot. N° 09/24 del 30/09/2024

Monza, 30/09/2024

A Tutti i Clienti
Loro Sedi

Oggetto: CONCORDATO FISCALE BIENNIO 2024/2025 - IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI

Riferimenti: *Legge 9 agosto 2023, n. 111 recante «Principi e criteri direttivi in materia di procedimento accertativo, di adesione e di adempimento spontaneo»;*
Decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, (artt. Da 6 a 37) modificato dal decreto legislativo del 5 agosto 2024, 108;
Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 giugno 2024;
Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2024;
Circolare Agenzia Entrate n. 18/E del 17 settembre 2024;
Risoluzione Agenzia Entrate n. 48/E del 19 settembre 2024

1. PREMESSA

Mediante il concordato preventivo biennale è possibile fissare per un biennio 2024 e 2025 il reddito derivante dall'esercizio d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni rilevante ai fini delle imposte sui redditi e IRAP. Il nuovo istituto non ha effetti, invece, sulla disciplina IVA.

2. AMBITO SOGGETTIVO

Il nuovo istituto è riservato a due tipologie di contribuenti:

- **i soggetti che applicano gli ISA;**
- **i contribuenti in regime forfetario di cui alla L. 190/2014; per tali soggetti il concordato si applica in via sperimentale per il solo periodo d'imposta 2024.**

Non possono accedere al concordato per il 2024 i contribuenti in regime forfetario che, nel 2023, hanno superato il limite di 85.000,00 euro di ricavi o compensi.

2.1 REQUISITI DI ACCESSO

Per poter valutare la proposta di reddito, il contribuente (ISA o forfetario), con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli a cui si riferisce la proposta di concordato (cioè il 2023 per i soggetti "solari"):

- **non deve avere debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate o debiti contributivi che siano definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione;**
- **oppure deve aver estinto i predetti debiti entro il termine per l'adesione al concordato, a condizione che l'ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, sia inferiore a 5.000,00 euro; i**



debiti oggetto di rateazione o sospensione non concorrono al citato limite, fino a decadenza dei relativi benefici (art. 10 co. 2 del DLgs. 13/2024).

2.2 CAUSE DI ESCLUSIONE

Oltre alla condizione relativa ai debiti tributari, è necessario tenere conto di diverse cause di esclusione, che impediscono l'applicazione del concordato preventivo biennale.

La tabella seguente riepiloga le cause di esclusione con il periodo in cui devono essersi realizzate e i soggetti cui si applicano.

Causa di esclusione	Periodo di riferimento	Soggetti interessati
Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi	Almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato	Soggetti ISA e forfetari
Condanna per uno dei reati tributari di cui al DLgs. 74/2000 o per i reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	Reati commessi negli ultimi tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato	Soggetti ISA e forfetari
Conseguimento, nell'esercizio d'impresa o di arti e professioni, di redditi o quote di redditi, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni	Periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta di reddito	Soggetti ISA
Adesione al regime forfetario ex L. 190/2014	Primo periodo d'imposta oggetto del concordato	Soggetti ISA
Operazioni di fusione, scissione, conferimento, cessione ramo d'azienda oppure, per le società di persone o le associazioni professionali, modifiche della compagine sociale	Primo periodo d'imposta oggetto del concordato	Soggetti ISA
Inizio attività	Periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta	Soggetti forfetari e, indirettamente, anche soggetti ISA
Contestazione di mancata emissione di almeno tre certificazioni fiscali	Anni d'imposta 2024 e 2025	Soggetti ISA e forfetari

Sono esclusi dal concordato anche i soggetti per i quali opera una causa di esclusione dagli ISA; il DLgs. 13/2024 richiede infatti che gli ISA siano applicati effettivamente, circostanza non soddisfatta in presenza di una causa di esclusione (in tale ipotesi, non potrebbe essere compilato il modello CPB per l'adesione al concordato).



3. PROCEDURA DI ADESIONE

In linea generale, le proposte di reddito e del valore della produzione netta vengono formulate utilizzando i dati:

- forniti dai contribuenti con la compilazione del quadro P del modello ISA 2024, per quanto riguarda i soggetti ISA, oppure del quadro LM del modello REDDITI PF 2024, per quanto riguarda i contribuenti in regime forfetario;
- delle dichiarazioni dei redditi e dei modelli ISA dei periodi precedenti;
- presenti nelle banche dati dell'Amministrazione finanziaria.

In ogni caso, le proposte formulate (e visualizzabili nel quadro P dei modelli ISA, oppure nella sezione VI del quadro LM del modello REDDITI PF 2024) non possono essere modificate dal contribuente, il quale può solo scegliere se accettarle o rifiutarle.

3.1 TERMINE DI ADESIONE

L'adesione al nuovo istituto si concretizza in sede di presentazione del modello REDDITI relativi al 2023, ossia entro il **31.10.2024**.

4. DETERMINAZIONE DEL REDDITO E DELLE IMPOSTE AGEVOLATE

Il reddito e il valore della produzione netta oggetto di concordato saranno calcolati AUTOMATICAMENTE sulla base degli elementi fiscali riferiti ai contribuenti tenendo conto del PUNTEGGIO I.S.A. riferito al periodo di imposta 2023.

Al fine di rendere più appetibile l'adesione al concordato, ha introdotto un regime opzionale attraverso il quale sarà possibile assoggettare il maggior reddito concordato ad un'imposta sostitutiva di IRPEF, IRES, addizionali comunale e regionale e dell'imposta sostitutiva del regime forfetario.

Base imponibile

L'imposta sostitutiva è calcolata su una base imponibile pari alla differenza, se positiva, tra:

- **il reddito di lavoro autonomo e di impresa concordato;**
- **il corrispondente reddito del periodo precedente a quelli cui si riferisce la proposta (ossia il reddito per il periodo d'imposta 2023).**

Aliquote dell'imposta sostitutiva - Soggetti ISA

Per i soggetti che applicano gli ISA, l'aliquota applicabile al maggior reddito concordato varia in base al punteggio di affidabilità ottenuto in relazione al periodo d'imposta precedente a quello di ingresso nel concordato. In particolare:

- **per i contribuenti con punteggio ISA 8, 9 o 10, l'aliquota è pari al 10%;**
- **per i contribuenti con punteggio ISA 6 o 7, l'aliquota è pari al 12%;**
- **per i contribuenti con punteggio ISA 5 o inferiore, l'aliquota è pari al 15%.**

Aliquote dell'imposta sostitutiva - Soggetti in regime forfetario

Per i contribuenti in regime forfetario, l'aliquota applicabile al maggior reddito concordato è pari al 10%, ridotta al 3% in caso di *start-up*.



Versamento dell'imposta sostitutiva

L'imposta sostitutiva deve essere corrisposta entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito (di regola, per i soggetti "solari", entro il 30 giugno dell'anno successivo, oppure entro il 30 luglio, con la maggiorazione dello 0,4%).

Il reddito e il valore della produzione netta oggetto di concordato non tengono conto di alcuni elementi "straordinari" o "non ricorrenti" che devono essere aggiunti o sottratti, a seconda dei casi, per la determinazione del reddito rilevante ai fini del concordato (es. Plusvalenze, sopravvenienze, perdite crediti, dividendi, utili da partecipazione etc.).

EFFETTI DEL CONCORDATO AI FINI IRAP

Il concordato preventivo biennale estende i suoi effetti anche relativamente all'IRAP, il cui valore della produzione è determinato dall'Agenzia delle Entrate in base ai criteri propri per ogni tipologia di soggetto, senza considerare gli elementi elencati nei paragrafi precedenti che non partecipano alla determinazione del reddito di lavoro autonomo e d'impresa.

5. ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA

Con l'accettazione della proposta formulata dall'Agenzia delle Entrate, il contribuente si impegna a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative ai periodi d'imposta oggetto di concordato, sui quali dovranno comunque essere operate le rettifiche dei componenti specificamente individuati (plusvalenze/minusvalenze, sopravvenienze attive e passive, ecc.).

5.1 REDDITI IMPUTATI PER TRASPARENZA

L'accettazione della proposta da parte dei soggetti di cui all'art. 5 del TUIR (società di persone e soggetti equiparati) e agli artt. 115 e 116 del TUIR (società di capitali in regime di trasparenza fiscale) vincola anche i soci e gli associati.

5.2 RINNOVO DEL CONCORDATO

Allo scadere del periodo oggetto di concordato l'Agenzia delle Entrate formulerà un'ulteriore proposta, relativa al biennio successivo, a condizione che il contribuente continui a soddisfare i requisiti di accesso e in assenza di cause di esclusione.

6. EFFETTI DEL CONCORDATO

Fermo restando l'obbligo di dichiarare gli importi concordati, nei periodi oggetto di concordato i contribuenti che vi hanno aderito sono, in ogni caso, tenuti a:

- presentare le dichiarazioni dei redditi e IRAP;
- rispettare gli ordinari obblighi contabili;
- effettuare la comunicazione dei dati ISA, mediante gli appositi modelli.

Entro determinati limiti, gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, non rilevano ai fini della determinazione delle imposte, nonché dei contributi previdenziali obbligatori.



6.1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

È facoltà del contribuente di versare i contributi previdenziali considerando la parte eccedente il reddito concordato (ossia sul reddito effettivo).

6.2 REGIME PREMIALE ISA

A prescindere dal punteggio di affidabilità fiscale conseguito, l'adesione al concordato preventivo da parte dei soggetti ISA determina il riconoscimento dei benefici premiali di cui all'art. 9-bis co. 11 del DL 50/2017, compresi quelli relativi all'IVA.

6.3 ESCLUSIONE DA ACCERTAMENTI

Nei periodi d'imposta oggetto di concordato i redditi d'impresa e di lavoro autonomo non potranno essere oggetto di accertamenti di cui all'art. 39 del DPR 600/73, ossia gli accertamenti analitici, analitico-induttivi o presuntivi e induttivi puri.

Resta peraltro fermo che anche i soggetti aderenti al concordato preventivo biennale potranno essere oggetto di accessi, ispezioni o verifiche, il cui esito potrebbe portare alla decadenza dal regime in esame. In tale ipotesi, tornerebbero ad essere esperibili gli accertamenti induttivi e analitici.

6.4 DETERMINAZIONE DEGLI ACCONTI D'IMPOSTA

L'acconto delle imposte (IRPEF/IRES, imposta sostitutiva del regime forfetario e IRAP) relativo ai periodi d'imposta oggetto di concordato è calcolato sulla base dei redditi concordati secondo le regole ordinarie.

Tuttavia, per il primo periodo d'imposta di applicazione del concordato (in sede di prima applicazione il 2024, per i soggetti "solari"), sono state previste maggiorazioni di imposta quando gli acconti vengono computati adottando il metodo storico.

7. CESSAZIONE DEL CONCORDATO

Sono contemplate alcune fattispecie in cui il concordato preventivo perde di efficacia a partire dal periodo d'imposta in cui si verificano gli eventi. In particolare, la cessazione si verifica quando:

- durante il biennio oggetto di concordato sia modificata l'attività rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso, salvo il caso in cui per la nuova attività sia prevista l'applicazione del medesimo ISA (o la nuova attività rientri in un settore al quale si applicano i medesimi coefficienti di redditività, in caso di utilizzo del regime forfetario);
- sia cessata l'attività;
- vi sia stata adesione al regime forfetario di cui alla L. 190/2014;
- la società o l'ente è interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, oppure la società di persone o l'associazione professionale è interessata da modifiche della compagine sociale;
- i ricavi o i compensi dichiarati superano il limite di 7.746.853,50 euro, oppure di 150.000,00 euro per i contribuenti in regime forfetario.

7.1 CIRCOSTANZE ECCEZIONALI SFAVOREVOLI

Il concordato preventivo cessa di produrre effetti ove si verificano circostanze eccezionali che determinano minori redditi effettivi o un minor valore della produzione netta effettivo superiori al 30% rispetto a quelli oggetto di



concordato. In particolare, si tratta dei seguenti eventi (valevoli tanto per i soggetti ISA, quanto per i contribuenti in regime forfetario):

- eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;
- altri eventi straordinari che hanno comportato danni ai locali destinati all'attività tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all'uso, danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo, l'impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell'attività, oppure la sospensione dell'attività, laddove l'unico o il principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l'attività;
- liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;
- cessione in affitto dell'unica azienda;
- sospensione dell'attività ai fini amministrativi con comunicazione alla Camera di Commercio, oppure sospensione della professione dandone comunicazione all'Ordine o alla Cassa previdenziale di competenza.

La cessazione del concordato si realizza a partire dal periodo d'imposta in cui tale differenza si verifica.

7.2 CIRCOSTANZE ECCEZIONALI CHE PROVOCANO LA RIDUZIONE DEL REDDITO CONCORDATO

I sopra citati eventi eccezionali (con l'eccezione della liquidazione e dell'affitto d'azienda) rappresentano condizioni che determinano anche una riduzione del reddito e del valore della produzione proposti. Infatti, in loro presenza, viene applicata una riduzione:

- del 10%, se gli eventi straordinari hanno comportato la sospensione dell'attività per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni;
- del 20%, se la sospensione dell'attività è stata superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni;
- del 30%, con una sospensione dell'attività superiore a 120 giorni.

Gli eventi straordinari che consentono le citate riduzioni devono:

- essere indicati nel modello CPB, rigo P03, codici da 1 a 3, del modello ISA, oppure al rigo LM62, codici da 1 a 3, del quadro LM del modello REDDITI PF 2024;
- essersi verificati nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2024 e, in ogni caso, in data antecedente all'adesione al concordato.

8. DECADENZA DAL CONCORDATO

A differenza delle cause di cessazione del concordato, il verificarsi di una causa di decadenza travolge entrambi i periodi d'imposta oggetto di concordato, a prescindere dal periodo in cui ha avuto luogo la violazione.

Ravvedimento operoso

Alcune cause di decadenza non vengono attivate se il contribuente regolarizza la violazione con il ravvedimento operoso (omessi versamenti delle imposte, violazioni integranti reati tributari, inesatta o incompleta comunicazione ISA); a tal fine, tuttavia, le violazioni non devono essere già constatate e non devono essere iniziati accessi, ispezioni o verifiche di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.



Permanenza dell'efficacia dei valori concordati

In caso di decadenza dal concordato restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati, se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.

9. CONCLUSIONI E COMUNICAZIONI DELLO STUDIO

Si INVITA la spettabile Clientela a valutare bene la possibile CONVENIENZA del presente Regime Fiscale, che ricordiamo essere OPZIONALE e non Obbligatorio, soprattutto in funzione di possibili sviluppi della propria attività d'impresa o di lavoro autonomo rispetto al 2023, che si stanno avendo nel corso del 2024 e che siano altresì stimati anche per il 2025.

In tal caso ci potrebbero essere significativi RISPARMI delle imposte da pagare sul maggiore reddito/utile rispetto alle imposte calcolate con criteri ordinari.

Qualora si sia interessati a sapere quale potrebbe essere il maggior reddito CONCORDATO che si dovrà accettare per il 2024 e 2025 e di conseguenza a sapere il possibile RISPARMIO DI IMPOSTA che si potrebbe ottenere, SI INVITA A VOLER COMPILARE IL PROSPETTO ALLEGATO nel quale si deve dichiarare di possedere i requisiti soggettivi per l'Adesione ed AFFIDARE l'incarico allo STUDIO per l'elaborazione dei calcoli sui maggiori redditi proposti rispetto al 2023, effettuando di conseguenza la relativa assistenza specifica nei Vostri confronti.

Lo Studio rimane a completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito.

Cordiali Saluti.

De Alexandris Associati